



COMUNE DI CHIANCIANO

TERME

PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Premesso che

ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n.11 del 24.01.13 ha individuato nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto legislativo 152/2006:

- quale "*autorità procedente*" il Consiglio Comunale
- quale "*autorità competente*" la "Commissione per il Paesaggio" (di cui agli artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.) " integrata, per gli aspetti ambientali rispettivamente:
dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo integrato dei Rifiuti, Ing. Danilo Volpini Saraca
dal Responsabile del Procedimento paesaggistico all'interno dell'A.C. Geom. Beatrice Bistarini ;
- quale "*proponente*", l'Arch. Anna Maria Ottaviani, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Tutela Ambientale che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento di VAS;
- di confermare altresì quali soggetti competenti in materia ambientale, che potranno essere di volta in volta integrati o ridotti in base alla natura dell'atto oggetto di valutazione a discrezione dell'autorità competente: Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, Azienda USL 7, Soprintendenza Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, AATO 4 Alto Valdarno, Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud, Ufficio Regionale del Genio Civile, Autorità di bacino, Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

In data 25 gennaio 2022 alle ore 17,00 in modalità videoconferenza presso la sede del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Chianciano Terme si è riunita la commissione VAS, in qualità di autorità competente di cui alla Delibera G.C. n.11 del 24.01.2013;

Risultano presenti alla seduta almeno tre membri, tra i quali almeno uno dei membri aggiunti alla Commissione per il Paesaggio per i procedimenti in materia di VAS, ovvero:

Architetto Gabriele Rossi
Architetto Susanna Paradisi
Architetto Iacopo Meloni
Geometra Beatrice Bistarini
Ing. Danilo Volpini Saraca

Coadiuvata la commissione in qualità di Proponente ai sensi della L.R. 10/10 l'Arch. Anna Maria Ottaviani;

Ricordato che il Comune di Chianciano Terme con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 02 marzo 2017 ha approvato ai sensi della L.R. n. 65/2014 il Piano Operativo comunale;

Vista la proposta di variante semplificata al Piano Operativo Comunale per **Servizi e attrezzature a carattere privato : individuazione area Camping in Via della Vittoria - art. 31**

N.T. e contestuale modifica Allegato I- Scheda Norma comparto F.2 Via della Vittoria predisposta dal Servizio Urbanistica per l'avvio dal parte del Consiglio Comunale;

Visto il documento preliminare di VAS allegato alla proposta redatto dal Geom. Andrea Lucherini predisposto ai fini dell' avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante ai sensi della L.R. 10/10 dove si propone di escludere la variante di cui si tratta dalla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06;

Ricordato che l'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dall' art. 5 L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e la variante, alla luce di quanto descritto può essere ricondotta alla fattispecie dell'art.6 comma 3 bis D Leg.vo 152/06 e art. 5 comma 3 lettera c) e conseguentemente sottoposta a procedura di verifica ai sensi dell'art. 12, secondo i criteri esposti nell'allegato I del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dell'art. 22 L.R. 10/10;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, nonché Responsabile del procedimento di VAS Arch. Anna Maria Ottaviani, ha inoltrato il predetto rapporto in data 09.12.2021, agli enti competenti in materia ambientale, al fine della richiesta di parere di cui all'art. 12 comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando i seguenti soggetti competenti in materia ambientale per la procedura di cui si tratta :

- Regione Toscana
- Provincia di Siena
- ARPAT- Dipartimento di Siena
- Azienda USL7
- Nuove Acque s.p.a.
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
- Enel Distribuzione
- Estra energie s.r.l.
- Telecom Italia s.p.a.
- SEI Toscana

Dato atto che la Commissione concorda con il Responsabile del procedimento nell'individuazione degli Enti competenti sopra indicati;

Dato atto inoltre che:

- il rapporto preliminare è stato inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 09.12.2021 ai seguenti Enti:
Regione Toscana prot. 19229
Provincia di Siena prot. 19228
ARPAT prot. 19244
Azienda USL 7 prot. 1245
Nuove Acque s.p.a. prot. 19234
Enel Distribuzione prot.19237
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo prot.19248
Estra energie s.r.l. prot. 19239
Telecom Italia s.p.a. prot. 19250

Preso atto che risultano pervenuti esclusivamente i seguenti pareri dagli Enti competenti:

- Azienda USL Toscana Sud Est pervenuto al prot. 51 del 04.01.2022
- ARPAT - al prot. 59 del 04.01.2022

Valutati nel merito i pareri pervenuti:

Parere Azienda USL: *considerato che la variante si prefigge l'individuazione di un'area per la realizzazione di un campeggio; valutato che l'area individuata per l'intervento è vicina a captazioni di acque termali (Sorgente Fucoli); si ritiene, per quanto di competenza, che la variante sia assoggettabile a VAS.*

Parere Arpat: *Visto quanto emerso dalla valutazione degli elaborati di piano e considerato che:*

- non è stata valutata l'alternativa 0;
- l'intervento interessa pertinenze ben definite;
- è possibile individuare, nelle successive fasi di progettazioni, ulteriori azioni di mitigazione e contenimento idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi.

*Considerato in generale che per le tutte le matrici ambientali **non sono prevedibili impatti significativi negativi derivanti dal piano in oggetto ai fini della verifica di assoggettabilità;***

Vista la tipologia degli argomenti che sono trattati nella proposta di Variante al PRG Comunale, fatte salve le competenze dell'Amministrazione Comunale,

Si ritiene che possano essere condivise le conclusioni del proponente riguardo all'esclusione del piano attuativo dalla procedura di VAS.

Si reputa comunque opportuno anticipare che nelle successive fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione dovrà essere tenuto conto in particolare dei seguenti elementi relativi alla mitigazione dei possibili impatti sulle componenti ambientali :

Cantierizzazione

- *valutazione dell'impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica ai sensi del DLgs 42/2017 tramite redazione del documento previsionale d'impatto acustico con particolare attenzione anche alla fase di cantiere;*
- *tutela della risorsa idrica con particolare riferimento a:*
 - *riduzione della quota di fabbisogno idrico da approvvigionamento da acquedotto pubblico, mediante massimizzazione del recupero delle acque meteoriche ed usate depurate e ricorso a reti duali;*
 - *adeguata regimazione delle acque meteoriche e limitazione del trasporto solido in fase di cantiere;*
- *definizione degli interventi di mitigazione della diffusione di polveri in fase di cantiere;*
- *gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo prodotti in fase di cantiere:*
 - *individuando specifica area dedicata al loro deposito temporaneo,*
 - *l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, prioritariamente tramite riutilizzo per le opere previste da progetto e secondariamente per le altre forme di utilizzo stabilite dal DPR 120/2017.*

Preso atto che nel parere ARPAT non si rilevano criticità ed emergono unicamente indicazioni relative ad adempimenti che dovranno essere messi in atto nelle fasi successive di pianificazione, progetto esecutivo e realizzazione ma che non rendono necessario assoggettare a VAS la variante;

Preso atto altresì che nel parere della Azienda USL Toscana Sud Est si rileva l'opportunità di procedere a VAS con riferimento generico alla vicinanza alla sorgente di captazione Fucoli ma senza chiarire ed esplicitare le motivazioni che indurrebbero gli effetti cui ci si riferisce;

Verificata la consistente distanza dalla sorgente Fucoli dell'area interessata dalla variante attraverso la consultazione della cartografia relativa alla Concessione Mineraria Fucoli rilasciata dal Comune di Chianciano Terme alla Soc.Terme di Chianciano Immobiliare si

precisa che l'area è esterna alla delimitazione della Concessione mineraria Fucoli ed alla relativa area di rispetto art. 31 L.R. 86/94 e come risulta dalla relazione geologica di fattibilità della variante (TAV.6) è caratterizzata da permeabilità per porosità e fratturazione di grado basso;

Valutato infine che le trasformazioni urbanistiche introdotte dalla variante per la dimensione del nuovo campeggio non incidono in maniera determinante dal punto di vista dell'impatto ambientale in quanto la nuova previsione è modesta e si inserisce in un ambito già insediato con presenza di funzioni residenziali e relative opere di urbanizzazione e che sussistono in tale ambito norme di tutela delle sorgenti termali alle quali gli interventi edilizi dovranno essere conformati (Zone di rispetto, protezione e tutela della risorsa termale –art.6-9 relazione di fattibilità del P.O.;)

Per le motivazioni sopra esposte

LA COMMISSIONE VAS ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Di non ritenere necessario assoggettare la variante di cui si tratta al procedimento di VAS, a condizione che siano inserite nelle norme tecniche della variante urbanistica da adottare tutte le indicazioni, mitigazioni e prescrizioni opportune per la salvaguardia degli aspetti descritti nei precedenti pareri degli Enti competenti, dando mandato al Servizio Urbanistica edilizia privata di elaborarne la stesura secondo le indicazioni suddette.

Chianciano Terme, 25.01.2022

FIRMATO DIGITALMENTE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Geometra Beatrice Bistarini

Architetto Susanna Paradisi

Architetto Gabriele Rossi

Architetto Iacopo Meloni

Ing. Danilo Volpini Saraca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.